



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 14/02/2023 da **FISTETTO COSIMO** (c.f. FSTCSM95M02E882A), assistito dall'avv. Pamela Frigorzi, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

vista l'integrazione documentale in data 17/02/2023;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi

regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Si tratta, infatti, di lavoratore dipendente presso la B&T S.p.A., che non ha mai esercitato impresa commerciale e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta a € 31.913,30, dei quali ben € 30.235,58 nei confronti di ACER per un debito relativo al canone di locazione della casa familiare di cui era intestataria la madre, del quale deve rispondere in solido con il fratello Antonio e la madre Massari Giuseppina in forza di decreto ingiuntivo del 2021, divenuto definitivo in assenza di opposizione e per il quale è stato di recente notificato pignoramento presso terzi.

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è composto unicamente dal reddito da lavoro dipendente, pari a ca. € 1.200 netti mensili (il reddito lordo annuo è pari a € 23.993 CU 2022, € 20.626 CU 2021 e € 21.150 dichiarazione redditi anno 2020) oltre che dalla proprietà di due veicoli (autovettura Alfa Romeo Giulietta del 2019 e una moto Kawasaki Z 750 del 2021 di cui non è indicato il valore, utilizzati per recarsi al lavoro, non servito da mezzi pubblici).

Il Fisetto non è invece proprietario di immobili, vivendo in una casa in locazione unitamente alla compagna e al nonno di quest'ultima, entrambi titolari di autonomo reddito di rispettivi € 1.000 e € 700 mensili, portando così a ca. € 3.000 il reddito familiare mensile.

È dunque evidente che il ricorrente, dovendo rispondere in solido per l'intero debito

verso ACER, non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio. La documentazione a corredo della domanda, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (assenti)
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

In assenza di debiti derivanti da finanziamento non vi è necessità del c.d. vaglio del merito creditizio.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Samorì Francesco, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, la stessa è ascrivibile interamente al debito maturato, in solido con il fratello e la madre, nei confronti di ACER in forza di un decreto ingiuntivo n. 640/2021 emesso nel maggio 2021 per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile assegnato alla madre Massari Giuseppina. Oltre a tale debito solidale, le uniche ulteriori esposizioni debitorie del Fistetto derivano da cartelle di pagamento di Start Romagna per complessivi € 1.107,40 in via chirografaria e del Comune di Forlì per Tari 2018 per € 570,32 in via privilegiata.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale a far fronte al pagamento di un debito, maturato peraltro quale responsabile in solido quando era ancora minorenni;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 1.200 di cui € 700 per compenso OCC e gestore, € 500 per compenso del legale, oltre alle spese di gestione della procedura.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, si precisa che la proposta consiste nella messa a disposizione della somma complessiva di € 6.000 mediante versamenti mensili di € 200 per 30 rate.

Tenuto conto dell'esiguo numero dei creditori, pur in assenza di una precisa indicazione nella proposta e nella relazione del Gestore, appare evidente che tale somma, al netto delle spese in prededuzione e dell'integrale pagamento dell'unico creditore privilegiato, verrà utilizzata per il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari nella misura di ca. il 13% dell'intero credito.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori, riservando ogni successiva valutazione all'esito di eventuali contestazioni da parte dei creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta anche la sospensione della procedura esecutiva mobiliare RGE n. 967/2022, con udienza per l'assegnazione delle somme fissata per il 23/02/2023, limitatamente alla posizione di Fisetto Cosimo.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **FISTETTO COSIMO** n. Manduria il 02/08/1996 (c.f. FSTCSM95M02E882A), residente a Forli via Cignani n. 52

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all'esito del presente procedimento la procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE n. 967/2022 limitatamente alla posizione di Fisetto Cosimo;

dispone

fino all'esito del procedimento, il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli

interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, allegando a tale relazione la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e delle eventuali osservazioni ricevute nonché indicando le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa;

che l'OCC allegghi alla relazione il prospetto del soddisfacimento previsto per i creditori in base alla proposta.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 20 febbraio 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca